

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Art. 4 comma 1 DPR 24/06/98, n. 249)

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici e/o offendano la disciplina, il decoro, la morale, saranno inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:

- 1) Ammonizione in classe;
- 2) Allontanamento dalle lezioni di un giorno;
- 3) Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni;
- 4) Sospensioni dalle lezioni fino a quindici giorni;
- 5) Sospensione dalle lezioni oltre quindici giorni.

• La sanzione, di cui ai numeri 1 e 2 viene applicata quando l'alunno non assolve agli impegni di studio e disturba il regolare andamento delle lezioni. L'alunno, allontanato dalle lezioni del giorno, sarà prelevato dai genitori e in loro assenza resterà in classe. La sanzione è inflitta dal docente.

• Alla punizione prevista al numero 3 si ricorre allorché l'alunno, dopo ripetuti richiami, persista nel suo comportamento poco corretto o disturba in modo da rendere impossibile lo svolgimento delle lezioni, arrechi danno alle strutture, all'arredo e ai sussidi didattici. La sanzione è applicata dal docente o dal Capo d'Istituto e, in caso di danni alle strutture, all'arredo e ai sussidi didattici, lo studente è tenuto a risarcire il danno.

• La sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni è adottata nei casi in cui l'alunno manchi di rispetto nei confronti del personale tutto della scuola e dei suoi compagni ed offenda il decoro e la morale. Tale sanzione è applicata dal Consiglio di Classe.

• Alla sanzione disciplinare di cui al punto 5 si farà ricorso nel caso che lo studente, al quale sia stata già inflitta la punizione indicata al punto 4, persista nel suo comportamento scorretto. La suddetta sanzione è adottata dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto.

• Allo studente è offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.

Contro le decisioni del Consiglio di Classe e della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale.

Non è adottabile la sanzione che preveda l'esclusione dalla scuola dello studente fino al termine delle lezioni dalle scuole della Repubblica.

Contro le punizioni diverse dai punti 4 e 5 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo Interno di Garanzia.

Il presente regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, fa parte integrante della Carta dei Servizi e dello Statuto degli Studenti previsto dal DPR 24/06 n. 249.

LEGGE 1 SETTEMBRE 2008, n. 137

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.